



Ente acque della Sardegna



Servizio Qualità Acqua Erogata

## CAPITOLATO SPECIALE

**Servizio di campionamento, analisi e attività ad esso correlate, compreso il controllo e ripristino funzionale delle attrezzature logistiche e le manutenzioni delle strumentazioni analitiche, del laboratorio chimico-biologico dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS)**

Cagliari, Settembre 2023



Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



INDICE

INDICE ..... 2

Art. 1 – Oggetto dell’appalto. .... 3

Art. 2 – Importo e durata del servizio ..... 3

Art. 3 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione ..... 4

Art. 4 – Descrizione del servizio..... 4

Art. 5 – Attivazione del servizio e Rappresentante dell’Appaltatore..... 5

Art. 6 – Obblighi dell’appaltatore. .... 6

Art. 7 – Personale necessario e clausole sociali..... 7

Art. 8 – Modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia ..... 8

Art. 9 – Controlli da parte dell’Ente ..... 8

Art. 10 – Risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore..... 8

Art. 11 – Recesso dall’appalto ..... 8

Art. 12 – Spese contrattuali..... 9

Art. 13 – Verifica di conformità..... 9

Art. 14 – Pagamenti..... 9

Art. 15 – Garanzie per la partecipazione alla procedura e garanzie definitive .....10

Art. 16 – Cessione del contratto e sub-appalti .....11

Art. 17 – Penali .....11

Art. 18 – Obbligo alla riservatezza .....12

Art. 19 – Risoluzione delle controversie.....12

Art. 20 – Sicurezza del lavoro.....12

Art. 21 – Osservanza di leggi e regolamenti .....14

Allegati .....14



Ente acque della Sardegna

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto.**

Il presente capitolato disciplina l'appalto relativo al servizio di **campionamento, analisi e attività ad esso correlate, compreso il controllo e ripristino funzionale delle attrezzature logistiche e le manutenzioni delle strumentazioni analitiche, del laboratorio chimico-biologico dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS)** per il controllo qualitativo della risorsa idrica del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR).

Il riferimento legislativo considerato è il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici (di seguito indicato Codice).

**Art. 2 – Importo e durata del servizio**

L'importo del servizio è stabilito **a corpo** e la stima dell'appalto ammonta a **€2.980.000,00 + I.V.A.** per 24 mesi, al netto del compenso a corpo, non soggetto a ribasso, per gli oneri di sicurezza connessi ad attività interferenti valutato in **€20.000,00**. Pertanto l'importo del servizio ammonta complessivamente a **€3.000.000,00** al netto dell'I.V.A. **per 24 mesi e comprende il costo della manodopera.**

Ai sensi del Codice, **Articolo 11 comma 1 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore** - la stazione appaltante indica, come contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, il vigente CCNL per l'industria **metal meccanica - categ. operai - livello B1**.

Consultando le tabelle allegate al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 agosto 2022, il costo stimato della mano d'opera è di circa **1.650.000,00 €** per i due anni, corrispondente al 55% dell'importo totale dell'appalto.

La durata del servizio è stabilita in **mesi 24 (ventiquattro)** decorrenti dal verbale di attivazione, **con la possibilità di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici)**, per un importo pari a quello di aggiudicazione annuo.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà inoltre essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

In tal caso, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Gli indici di costo e di prezzo di cui sopra, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, l'Ente potrà richiedere, mediante apposita comunicazione, all'appaltatore, un aumento o una diminuzione delle attività previste fino ad un massimo del 20%, con adeguata variazione dell'importo contrattuale, calcolata sulla base dei prezzi offerti in fase di gara pari a €600.000,00 + IVA per il biennio e €300.000,00 + IVA per l'eventuale rinnovo.

Il valore complessivo d'appalto è pari a **€5.400.000,00 + IVA** costituito da €3.000.000,00 + IVA per 24 mesi, €1.500.000,00 + IVA per l'eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi e €900.000,00 + IVA per l'importo massimo del quinto d'obbligo.



Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia



Resta comunque stabilito che l'ENAS può, in qualunque momento, recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

### Art. 3 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

Ai sensi degli artt. 70, 71 e 108 del Codice, la procedura di gara scelta dalla stazione appaltante è la **procedura aperta** ed il criterio di aggiudicazione è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**.

La prestazione principale è il **“servizio di campionamento ed analisi”** (importo € 2.260.000,00 + IVA) che di per sé prevede procedure tecniche e metodi a norma assolutamente standardizzati mentre le prestazioni secondarie sono costituite dal **“servizio di manutenzione”** (importo € 500.000,00 + IVA) anche esso standardizzato, la **“fornitura di automezzi con caratteristiche predeterminate”** (importo € 200.000,00 + IVA) ed il servizio di **“elaborazione e registrazione dati comprese le pratiche per lo smaltimento dei rifiuti”** (importo € 40.000,00 + IVA).

### Art. 4 – Descrizione del servizio

Il sistema idrico multisettoriale della Sardegna comprende opere ed infrastrutture per la raccolta, la regolazione ed il trasporto dell'acqua grezza per i diversi usi fra cui dighe, traverse, acquedotti e canali, centrali di sollevamento e centrali idroelettriche.

L'ENAS, attraverso il Servizio Qualità dell'Acqua Erogata, effettua i controlli interni di qualità per una migliore utilizzazione delle risorse idriche disponibili distribuite alle utenze, monitorando la qualità dell'acqua e dei sedimenti negli invasi, nelle opere di presa e nei punti di consegna.

Fanno parte del sistema di controllo della qualità della risorsa idrica anche 18 stazioni di monitoraggio automatico, installate in altrettanti invasi, le quali forniscono quotidianamente informazioni qualitative mediante acquisizione e trasmissione di alcuni parametri indicatori della qualità dell'acqua invasata.

Il laboratorio chimico-biologico dell'Enas è suddiviso, a seconda della tipologia dei controlli analitici effettuati e delle matrici analizzate, nelle seguenti aree tecniche :

- Biologia, Microbiologia e Limnologia
- Chimica inorganica e sedimenti
- Chimica organica

Ciascuna area è coordinata da un funzionario Enas in qualità di **Responsabile dell'Attività**, di seguito indicato come **RA**, che avrà il compito, dal punto di vista tecnico-operativo, di organizzare e supervisionare tutte le attività relative all'appalto.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento ai RA delle suddette aree per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e per tutte le indicazioni di natura tecnica e operativa che verranno ad esso impartite, come meglio specificato nell'Allegato 1 (descrizione delle attività da eseguire e relativa tempistica di esecuzione).

Per l'esecuzione di queste attività l'ENAS **metterà a disposizione dell'appaltatore** i locali e la strumentazione del laboratorio chimico biologico, i natanti, i relativi rimorchi ed altre attrezzature specifiche **ad eccezione degli autoveicoli** che dovranno essere messi a disposizione dall'appaltatore in numero sufficiente a garantire l'esecuzione dei campionamenti come da cronoprogramma e che dovranno essere idonei dal punto di vista normativo e adeguatamente equipaggiati di tutti gli accessori richiesti sia per il trasporto dei natanti che per tutte le altre necessità contingenti.

Le attività, meglio descritte nell'allegato 1, da eseguirsi da parte dell'appaltatore secondo le prescrizioni in esso contenute, sono riassunte di seguito:

1. campionamento, controllo e ripristino della funzionalità delle stazioni di campionamento, determinazioni parametri chimico-fisici e biologici sia in campo che in laboratorio;
2. registrazione informatica dei campioni in ingresso al laboratorio e inserimento dati nell'archivio informatico dell'Enas;



Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



3. esecuzione, presso il laboratorio dell'ENAS, di analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche secondo il programma e le metodiche analitiche indicate dai RA, in ottemperanza alle vigenti norme in materia, nonché l'emissione del rapporto di prova;
4. disponibilità di adeguati autoveicoli per l'espletamento delle attività richieste nel presente capitolato speciale (campionamenti, ecc...)
5. controllo e ripristino della funzionalità di tutti i mezzi nautici, rimorchi, attrezzature dell'Ente utilizzate per svolgere le attività di campionamento con registrazione degli interventi di manutenzione effettuati;
6. controllo e ripristino della funzionalità della strumentazione da laboratorio ai fini del suo mantenimento in condizioni di efficienza;
7. digitalizzazione ed elaborazione dei dati analitici;
8. attività pratica ed informatica di riordino, carico, scarico e inventario del magazzino del laboratorio;
9. gestione e controllo e ripristino della funzionalità rete di monitoraggio automatico della qualità dell'acqua;
10. gestione pratica ed informatica dei rifiuti speciali prodotti dal laboratorio.

Le attività dovranno di norma essere svolte in 5 giorni la settimana, con l'esclusione dei sabati, delle domeniche e delle altre giornate festive; tuttavia per esigenze straordinarie potrà essere richiesto all'appaltatore di assicurare prestazioni nei giorni festivi, compreso il sabato e la domenica.

Per quanto riguarda, in particolare, tutte le attività di campionamento si precisa che queste dovranno essere svolte secondo il **crono-programma annuale** di massima predisposto da ENAS di cui all'Allegato 4 e che verrà meglio dettagliato e adeguato alle esigenze e comunicato all'appaltatore con congruo anticipo e con cadenza quindicinale.

Le attività di laboratorio, oggetto del presente capitolato, si potranno svolgere nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 -18.00, compatibili con la presenza del personale ENAS, salvo particolari esigenze che saranno comunicate tempestivamente all'appaltatore (turnazioni, trasferte ecc.).

Le attività di campionamento si potranno svolgere di norma nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00-18.00 fatta eccezione per alcune stazioni di campionamento che, in relazione alla distanza dal laboratorio e/o alla tipologia di intervento, possono richiedere un impegno orario diverso.

L'ENAS nominerà il Responsabile unico del Progetto (RUP) ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC); di queste nomine verrà data comunicazione formale all'appaltatore.

L'ENAS provvederà autonomamente ad eseguire le seguenti attività:

- approvvigionamento dei reagenti necessari per le analisi compresi i gas puri e miscele di gas per analisi;
- approvvigionamento di vetreria e materiali di consumo in genere, e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
- smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività analitiche.

#### **Art. 5 – Attivazione del servizio e Rappresentante dell'Appaltatore**

Il servizio decorrerà a partire dal verbale di attivazione del contratto. In caso d'urgenza l'ENAS, potrà provvedere, **con apposito verbale redatto dal DEC, sentito il RUP, all'attivazione del servizio in oggetto anche in pendenza della stipula di contratto.**

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto al RUP, prima dell'attivazione del servizio, il nominativo del suo Rappresentante e del Sostituto, trasmettendo specifica formale accettazione da parte dei soggetti incaricati, con ampio mandato in relazione alla gestione dei rapporti previsti dal presente Capitolato. **A tal fine dovrà essere presentata una procura speciale.**



Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia



Il Rappresentante dell'Appaltatore **dovrà assicurare la reperibilità e la eventuale presenza**, compresi i giorni festivi, per tutto il tempo necessario ad assicurare lo svolgimento di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato e comunque quando ve ne sia necessità a giudizio del RUP. **Non potrà inoltre essere impiegato nelle attività oggetto del servizio di analisi del presente appalto.**

#### **Art. 6 – Obblighi dell'appaltatore.**

L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza eccezione alcuna a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto di appalto.

**Obbligo di riservatezza:** tutti i dati analitici prodotti sia in forma grezza che elaborati e di cui all'allegato 1 al presente capitolato speciale, saranno di esclusiva proprietà dell'ENAS e non potranno essere in alcun modo divulgati senza la necessaria autorizzazione da parte del direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata o di un suo sostituto.

**Obbligo di sopralluogo:** presso i locali del laboratorio interessati al servizio è obbligatorio un sopralluogo, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo può essere effettuato in qualunque giorno della settimana esclusi festivi e prefestivi dalle ore 9 alle ore 12 previo appuntamento. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a [protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it](mailto:protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it), all'attenzione del RUP, e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

#### **La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.**

La mancata presentazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio (art. 101 del Codice).

**Obbligo di presentazione della dichiarazione di idoneità della strumentazione e attrezzature:** in sede di presentazione dell'offerta, l'appaltatore dovrà **obbligatoriamente** presentare la dichiarazione nella quale, con riferimento all'allegato "Elenco strumentazione, attrezzature, natanti" si attesta che:

- le apparecchiature poste a disposizione dall'Ente sono idonee per effettuare il servizio richiesto;
- le attrezzature ed i natanti posti a disposizione dall'Ente per i campionamenti sono idonei per effettuare il servizio richiesto;
- le apparecchiature e le attrezzature di cui sopra rispettano le norme relative alla sicurezza secondo quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii..

**Obbligo di rilevazione delle presenze del personale:** l'Appaltatore aggiudicatario è obbligato a predisporre e mettere a disposizione dell'ENAS un apposito registro cartaceo delle presenze, che il personale in servizio deve obbligatoriamente compilare in ingresso e in uscita dai locali del Laboratorio ENAS e in occasione delle uscite in trasferta.

Inoltre, l'Appaltatore aggiudicatario dovrà fornire ed installare a sue spese un idoneo sistema elettronico (BADGE) per la rilevazione delle presenze del proprio personale in servizio presso i locali del Laboratorio ENAS. Il sistema dovrà garantire la possibilità di verifica da parte del DEC e del RUP dell'ENAS in tempo reale, anche on-line su PC/Tablet, ogni giorno in qualsiasi istante, la presenza del personale effettivamente in servizio nei laboratori e di quello impegnato in trasferta.





Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia



Il sistema richiesto consentirà, quindi, un tempestivo ed efficace intervento delle squadre di soccorso nel caso si presentino situazioni di emergenza e pericolo (allagamenti, fughe di gas, incendi e altro).

Al fine di consentire la corretta installazione del sistema di rilevamento, l'ENAS si impegna a mettere a disposizione i locali idonei e le utenze elettriche e di connessione intranet e internet che saranno necessarie per la corretta installazione.

L'appaltatore non potrà sostituire o allontanare il personale impiegato senza averne informato preventivamente il RUP ai sensi dell'articolo 15 del Codice. In ogni caso il nuovo personale, sostitutivo di quello allontanato, dovrà corrispondere alle caratteristiche professionali richieste e la sostituzione dovrà essere preventivamente approvata dal RUP e dal DEC.

L'Ente, d'altra parte, si riserva la facoltà di chiedere, per motivate ragioni che incidano negativamente sull'esecuzione del servizio, in accordo con il DEC, con motivato Ordine di Servizio del RUP la sostituzione di qualsiasi unità.

Resta inteso che la sostituzione di qualsiasi unità dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi.

#### **Ulteriori obblighi:**

- segnalare tempestivamente al DEC qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione di qualunque attrezzatura, che dovesse verificarsi;
- segnalare tempestivamente eventuali danni o avarie provocate da terzi ai veicoli/mezzi di trasporto messi a disposizione dall'appaltatore per l'espletamento del servizio, tale obbligo di segnalazione vale anche per le attrezzature, la strumentazione da campo, le imbarcazioni e le apparecchiature di laboratorio di proprietà dell'Ente. Nel caso in cui non venga data attuazione a tali disposizioni, si applicheranno le penali previste all'art. 17;
- eleggere domicilio per tutte le comunicazioni che l'Ente dovrà effettuare, e a tal fine dovrà fornire un numero di telefono fisso, di telefono cellulare e e-mail che consentano di rintracciare in qualsiasi momento il rappresentante dell'Operatore economico, dallo stesso individuato.
- in ogni caso, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio speciale nel Comune di Cagliari, presso la sede o gli uffici di una società o operatore economico, o di un professionista, fornendo i relativi recapiti; in mancanza, detto domicilio sarà eletto presso il Comune di Cagliari. Tale domicilio speciale sarà utilizzato dall'Ente nel caso in cui il rappresentante della società appaltatrice non risulti reperibile presso il domicilio eletto;
- vietare l'accesso al laboratorio a ditte o persone non espressamente autorizzate dall'Ente;
- rendersi disponibile a collaborare con i tutor dell'ENAS per illustrare le metodologie applicate nell'attività di prelievo e di analisi di laboratorio nei confronti di eventuali tirocinanti o altre figure professionali che l'Ente accoglie al suo interno, in base ad accordi e convenzioni stipulati con le università, gli istituti scolastici, la Regione Sardegna ed altri enti pubblici.

#### **Art. 7 – Personale necessario e clausole sociali.**

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con l'impiego di personale di adeguate competenze e capacità **ed in numero sufficiente** a garantire il regolare e puntuale svolgimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dai suoi allegati. Le attività principali sono meglio descritte nell'allegato n. 1 che fa parte integrante del presente documento.

- **N.B.** Le attrezzature e i natanti di proprietà dell'Ente, così come i mezzi di trasporto messi a disposizione dall'appaltatore per l'espletamento del servizio dovranno essere condotti **da personale in possesso di patenti adeguate** come meglio specificato nell'allegato 1.

Il regolare e tempestivo adempimento del servizio dovrà comunque essere assicurato anche in caso di assenza o impedimento del proprio personale.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, di sicurezza del lavoro ed assistenziale e previdenziale.



Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



Considerato che il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere, ai sensi dell'articolo 57 del Codice, sono stabilite **le clausole sociali** per garantire **le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa** per le persone con disabilità o svantaggiate, **la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore** (cfr. Art. 2 – Importo e durata del servizio del presente capitolato speciale) nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'operatore economico **dovrà accettare espressamente le clausole sociali** e l'obbligo sarà riportato nel contratto.

Gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto delle clausole sociali sono i seguenti:

- **Contratto collettivo applicato dall'attuale appaltatore:** CCNL per l'industria metalmeccanica - categoria operai - livello B1.
- **N. dipendenti:** 21 di cui 1 assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- **Ore lavorative settimanali:** 40.

Il concorrente **dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione delle clausole sociali, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno delle stesse e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

**Art. 8 – Modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia**

Il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 3 del Codice **se il valore della modifica è al di sotto di entrambi** i seguenti valori:

- a) la soglia fissata dall'articolo 14 del Codice [comma 1 lettera c)] pari ad **€215.000,00**;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto, pari ad **€300.000,00**.

**Art. 9 – Controlli da parte dell'Ente**

L'Ente, attraverso il RUP, e sentiti il DEC e i RA, effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga svolto in conformità ai patti contrattuali.

Al fine del controllo da parte del DEC e dei RA dovrà essere compilato un registro giornaliero delle attività svolte previste dal presente capitolato e sottoposto all'approvazione del RUP.

**Art. 10 – Risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore**

Qualora l'appaltatore si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenisse agli obblighi od alle condizioni contrattuali, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore dovrà rispondere del danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione.

In ogni caso la risoluzione avrà per effetto l'immediato incameramento della cauzione, l'applicazione delle penali previste, nonché l'effetto di rendere responsabile l'appaltatore di tutti i danni e le maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, al servizio cui esso si riferisce, sia eseguendolo direttamente, sia a mezzo di altra Impresa.

**Art. 11 – Recesso dall'appalto**

Non è ammesso il recesso dall'appalto da parte dell'appaltatore.





Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia



Il recesso viene considerato come volontario abbandono e dà luogo alla perdita della cauzione a titolo di penale, oltre all'obbligo di risarcire gli eventuali danni.

#### **Art. 12 – Spese contrattuali**

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di gara, le spese di bollo e quelle notarili per la stipula del contratto ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto.

#### **Art. 13 – Verifica di conformità**

Ai sensi dell'art. 116 del Codice il contratto è soggetto a verifica di conformità (in corso di esecuzione e definitiva) al fine di accertarne la regolare esecuzione.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è effettuata dal Direttore di Esecuzione del Contratto, con il supporto dei RA, con cadenza mensile entro 10 giorni dal termine del periodo di riferimento; di detta verifica è redatto apposito verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

A conclusione delle prestazioni contrattuali il DEC effettua la verifica di conformità definitiva e successivamente entro 10 giorni rilascia il Certificato di verifica di conformità che dovrà essere approvato dal RUP.

#### **Art. 14 – Pagamenti**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'aggiudicatario comunicherà al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio dell'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Enas e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'ente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'ENAS e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP su richiesta dell'Ente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP).

**Il pagamento sarà disposto con cadenza mensile, pari ad un dodicesimo dell'importo annuo contrattuale previa emissione da parte del Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Ente, del certificato di pagamento e a fine contratto, del certificato di Verifica di conformità, con mandati intestati all'impresa entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, con quietanza del titolare, suo procuratore o delegato, tramite il Tesoriere dell'Ente.**

**Pertanto la ditta potrà emettere la fattura solo dopo aver ricevuto la comunicazione del certificato di pagamento (a conclusione di ogni mese) o dell'approvazione del Certificato di verifica di conformità a fine servizio.**

Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C), che sarà richiesta da questa Amministrazione.

Ai sensi dell'Art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n.89 l'appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema



Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia



d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 Aprile 2013, n.55.

Le fatture dovranno riportare oltre ai dati costitutivi delle fatture ordinarie, **obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il Codice univoco ufficio (EEGEKE), il CIG, il CUP (ove previsto) e il nominativo del RUP**. Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonché il numero e la data della determinazione di impegno indicati dall'Ente.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG, il CUP e il nominativo del RUP riportati in contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice.

In ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni **è operata una ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### Art. 15 – Garanzie per la partecipazione alla procedura e garanzie definitive

- **Garanzia Provvisoria:** Ai sensi dell'art. 106 del Codice l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura stimata in **€ 60.000,00** (sessantamila). Eventuali riduzioni dell'importo calcolato sono stabilite nello stesso art. del Codice al comma 8.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. In ogni caso si dovranno seguire le disposizioni previste dall'art. 106 del Codice.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto

- **Garanzia definitiva:** Ai sensi dell'art. 117 del Codice per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore **deve costituire una garanzia, denominata «garanzia definitiva»**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascun impresa del raggruppamento medesimo.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva



Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia



comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. **Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice per la garanzia provvisoria.**

Inoltre, per tutto il periodo di svolgimento pluriennale dei servizi di cui in appalto, l'appaltatore dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative di adeguato massimale che garantiscano il risarcimento di tutti i danni che possano derivare dall'esecuzione del servizio in oggetto (capitale, interessi e spese):

- involontariamente arrecati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose;
- arrecati alle attrezzature, natanti, strumentazione e quanto di proprietà dell'Ente messo a disposizione dell'appaltatore per il servizio oggetto dell'appalto.

#### Art. 16 – Cessione del contratto e sub-appalti

E' vietata qualsiasi cessione del contratto.

E' consentito il subappalto, previa autorizzazione da parte della stazione appaltante, secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice e relativi commi.

L'appaltatore dovrà indicare i servizi che intende subappaltare all'atto dell'offerta.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### Art. 17 – Penali

Ai sensi dell'art. 126 del Codice i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora la prestazione del servizio non fosse corrispondente con le prescrizioni riportate nel presente Capitolato e nei relativi allegati, per documentata negligenza da parte dell'Appaltatore, su istanza del RA verranno applicate le sotto elencate penali, relative alle inadempienze contrattuali accertate dal RUP, nel corso dei controlli:

1. Insufficiente presenza del personale nelle squadre destinate ad attività di campionamento, controllo e ripristino della funzionalità e analisi come meglio descritte nell'allegato 1: **450 €** per ogni inadempienza riscontrata.
2. Mancata segnalazione di eventi rilevanti, disfunzioni e guasti alle apparecchiature, ai natanti, agli impianti e alle strumentazioni del laboratorio: **450 €** per ogni inadempienza riscontrata.
3. Disservizi o ritardi nella periodicità della manutenzione programmata e correttiva delle strumentazioni scientifiche, dispositivi annessi, imbarcazioni e impianti come riportate all'allegato 6 (Elenco imbarcazioni e strumenti):
  - In considerazione della difficoltà relativa a ciascuna prestazione, la penale per il ritardo negli interventi di manutenzione verrà applicata, **nella misura di 450 €giorno**, solo **dopo il quindicesimo giorno lavorativo, senza risoluzione del guasto**, a partire dalla segnalazione inviata dal RA.



Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



4. Ritardi nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall'allegato 1 punti 3.8–4.4–5.3–6.3: **450 €** per ogni giorno di ritardo.
5. Ritardata, incompleta, mancata, errata tenuta del registro di carico scarico rifiuti e dei relativi formulari necessari per lo smaltimento corretto dei rifiuti di laboratorio: **100 €** per ogni errore riscontrato oltre il pagamento delle eventuali sanzioni che dovessero essere applicate dagli organi istituzionali deputati al controllo (NOE, ASL, Polizia Stradale ecc.)
6. Disfunzioni, errori o ritardi nella registrazione dei campioni e nell'inserimento dati nell'archivio informatico dell'ENAS o nella tenuta del registro di carico-scarico del materiale di consumo e dei reagenti presso il magazzino del laboratorio: **50 €** per ogni errore riscontrato
7. Inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro definiti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.: **500 €** per ogni evento riscontrato oltre al pagamento di eventuali sanzioni che dovessero essere applicate dagli organi istituzionali deputati al controllo.

Le penali sono cumulabili e verranno notificate tramite un verbale del DEC, sottoscritto dal RUP, nel quale viene riportata l'inadempienza e/o negligenza riscontrata, gli elementi probanti l'accertamento effettuato, il relativo ammontare e l'eventuale termine perentorio entro il quale l'appaltatore dovrà uniformarsi alle direttive impartite per ovviare alla negligenza o inadempienza in atto.

Trascorso invano tale termine verrà emanato dal DEC un ordine di servizio contenente un termine più restrittivo; trascorso inutilmente questo ultimo termine la negligenza verrà considerata grave inadempienza accertata e pertanto causa di esecuzione d'ufficio o di rescissione del contratto.

L'importo complessivo delle penali applicate verrà detratto dall'importo delle rate mensili, per tutta la durata dell'appalto del servizio e dovrà rientrare nei limiti previsti.

#### **Art. 18 – Obbligo alla riservatezza**

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico o didattico di cui l'appaltatore entrerà in possesso nello svolgimento del servizio dovranno essere considerati riservati.

#### **Art. 19 – Risoluzione delle controversie**

Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente appaltante e l'appaltatore dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal fine l'appaltatore, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica.

L'appaltatore non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'Ente Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

#### **Art. 20 – Sicurezza del lavoro**

Ai sensi dell'art. 26, 1° comma, del Decreto legislativo 81 del 9 Aprile 2008 "*Testo unico sulla sicurezza del lavoro*" ai fini della verifica dell'idoneità tecnico- professionale l'Appaltatore è tenuto alla consegna di:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, redatta ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Dicembre 2000, n°445.



Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



In applicazione del comma 2 del sopracitato articolo l'Ente acque della Sardegna (ENAS) e l'Appaltatore coopereranno per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, con interventi coordinati, anche tramite la reciproca informazione sui rischi dovuti alle interferenze tra le lavorazioni oggetto dell'appalto e le lavorazioni proprie dell'ENAS o di altri soggetti che svolgano la propria attività lavorativa nel laboratorio ENAS ed in tutti i siti di campionamento oggetto del servizio.

In fase di predisposizione dell'appalto ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, l'ENAS, tenendo conto del proprio documento di valutazione di rischi, elabora e mette a disposizione di tutti i partecipanti alla gara un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (**DUVRI**) che contiene le misure e le procedure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le attività previste nel presente capitolato.

In proposito la ditta aggiudicataria dovrà proporre all'Ente ulteriori specifiche procedure che, nel rispetto del DUVRI, garantiscano l'operatività nel rispetto della massima sicurezza. Tali procedure, valutate dai competenti servizi dell'Ente, una volta concordate ed approvate verranno introdotte nel DUVRI a titolo di proposta della ditta di adeguamento del medesimo, ai sensi del punto (a) del comma 2 dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008.

Prima della stipula del contratto d'appalto e dell'attivazione dello stesso, l'ENAS, tramite il Servizio Prevenzione e Sicurezza (SPS) e i suoi tecnici, e l'Appaltatore, sulla base dei sopralluoghi comuni da effettuarsi nei luoghi di lavoro di cui all'art. 1, redigeranno apposito verbale per le eventuali modifiche migliorative del **DUVRI**.

Il **DUVRI** nella sua stesura finale sarà allegato al contratto e ne costituirà parte integrante. Essendo il DUVRI un documento dinamico, le procedure di aggiornamento andranno eventualmente ripetute in presenza di rischio da interferenza dovuto alla presenza di nuove lavorazioni non presenti al momento dell'attivazione del servizio o per qualunque variazione alle modalità operative.

In allegato al **DUVRI** l'ENAS ha provveduto a valutare, per tutta la durata dei lavori, i relativi oneri di sicurezza secondo il disposto del punto 4 dell'allegato XV del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 "Testo unico sulla sicurezza del lavoro", con particolare riguardo ai costi relativi all'eliminazione dei rischi interferenziali.

L'importo è pari a € 20.00,00 complessivi per 24 mesi e costituisce la parte di costo del servizio da non sottoporre a ribasso d'asta.

L'appaltatore dovrà, attraverso dichiarazione esplicita da inoltrarsi all'Amministrazione appaltante, comunicare di aver adempiuto, ed impegnarsi ad adempiere per tutta la durata del servizio, e sino alla sua ultimazione, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro come definiti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

**L'appaltatore aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso visione del Documento di analisi e Valutazione dei Rischi relativo al laboratorio nel quale si dovranno svolgere le attività.**

Farà parte del contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – DUVRI (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008) comprensivo del piano di emergenza ed evacuazione.

E' disponibile presso la sede del laboratorio il Documento di analisi e Valutazione dei Rischi ove vengono descritti i principali rischi presenti nel laboratorio per i lavoratori e le relative norme di prevenzione.

Ai fini della sicurezza dei lavoratori, in particolare per l'attuazione del piano di evacuazione, l'appaltatore dovrà predisporre un registro di annotazione delle presenze del personale impiegato nello svolgimento delle attività presso il laboratorio dell'Enas.

L'appaltatore ha comunque l'obbligo di segnalare immediatamente ai RA ed al DEC eventuali carenze che costituiscano pericolo per la sicurezza dei lavoratori, affinché l'Ente possa disporre le azioni per superare tali carenze.

L'appaltatore è responsabile del controllo e della segnalazione dell'efficienza continua di tutti i dispositivi ai fini della sicurezza.





Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia



L'appaltatore assume tutte le competenze attribuite dalla D.Lgs. 81/2008 al datore di lavoro, verso i propri lavoratori, tra le quali si richiamano le seguenti:

- Fornitura di adeguate attrezzature da lavoro e DPI;
- Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione e comunicazione al Responsabile del S.P.P. dell'Ente nonché al RUP dei nomi dei responsabili e dei componenti;
- Redazione del piano di sicurezza;
- Redazione del piano delle emergenze;
- Consultazione dei lavoratori su detti documenti;
- Vigilanza sull'osservanza del rispetto da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza;
- Effettuazione delle visite mediche ai fini della prevenzione delle malattie professionali con il rilascio del certificato di idoneità sanitaria per ogni singolo lavoratore;
- Tenuta del registro degli infortuni;
- Tenuta del registro di esposizione agli agenti cancerogeni di cui all'art. 243 comma 1 D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro dell'Appaltatore è responsabile dei piani sopra citati e del rispetto delle procedure in essi contenute.

Prima di dare inizio al servizio l'Appaltatore dovrà comunicare all'Ente appaltante, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente (MC) e predisporre, ai sensi della normativa vigente, il Documento della Valutazione dei Rischi (DVR) ed il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, che dovrà essere sottoscritto anche dallo stesso Appaltatore.

**Tali documenti dovranno essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte al controllo del laboratorio.**

#### **Art. 21 – Osservanza di leggi e regolamenti**

L'Appaltatore si intende obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione nei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori.

In relazione all'appalto del servizio ed all'esecuzione del contratto si richiamano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici.

#### **Allegati**

Allegato n.1: – Descrizione delle attività da eseguire e relativa tempistica di esecuzione

Allegato n.2: – Siti di campionamento e manutenzione stazioni idrologiche

Allegato n.3: – Localizzazione dei siti di campionamento

Allegato n.4: – Cronoprogramma di massima delle attività di campionamento e manutenzione

Allegato n.5: – Cronoprogramma di massima dei veicoli da utilizzare per le attività di campionamento e manutenzione

Allegato n.6: – Elenco strumentazione e natanti

Allegato n.7: – Lista parametri e metodi analitici